

FAQ INPSxTUTTI

Sessione formativa 7 novembre 2024 ASSEGNO SOCIALE, CARTA DEDICATA A TE, BONUS PSICOLOGO

TRASVERSALI

1. Qual è la mail a cui poter scrivere per richiedere informazioni?
Inpsxtutti@inps.it
2. È possibile ricevere le slide? Dove si potranno scaricare?
Il materiale formativo sarà caricato sulla pagina internet del progetto (<https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/dossier/inps-per-tutti.html>) ed inviato ai referenti nazionali delle Associazioni che provvederanno ad inoltrarlo ai partecipanti.
3. Dove è possibile rivedere il video?
La registrazione dell'evento sarà fruibile su Teams per i prossimi 180 giorni, accedendo allo stesso link che avete utilizzato oggi per partecipare all'incontro [INPS X TUTTI - Bonus psicologo e carta dedicata a te e AS](#)

ASSEGNO SOCIALE

1. In caso di beneficiario separato legalmente la residenza deve risultare diversa dall'ex coniuge (laddove nell'atto di separazione il giudice indica che gli ex coniugi possono eleggere residenza dove ritengono)?
La coabitazione dei coniugi separati, come chiarito dalla giurisprudenza, non necessariamente coincide con la "convivenza", intesa come comunione materiale e spirituale, la quale escluderebbe la reale condizione di separazione.
Tanto più in un contesto economico difficile, in cui la coabitazione può rappresentare una scelta forzata.
In caso di separazione, il mantenimento della coabitazione, pertanto, di per sé non giustifica l'applicazione delle regole sul computo del reddito cumulato.
Ciò non toglie che, qualora, in caso di separazione personale, il mantenimento della coabitazione si affianchi ad altri elementi quali, a scopo esemplificativo:
 - rinuncia al mantenimento già riconosciuto, ovvero
 - non previsione di alcun onere per l'altro coniuge, ovvero un mantenimento di importo irrisorio; e tutto ciò in prossimità della richiesta di prestazione, esso costituisce un elemento che corrobora l'ipotesi di condotte simulatorie di uno stato di bisogno non effettivo, per cui la prestazione può non essere riconosciuta.

2. In caso di condanna per reati permane il diritto all'assegno sociale quando viene scontata pena fuori dal carcere (es casa di riposo)?

La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 2021 n. 137 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 comma 61 della legge 28 giugno 2012 n. 92 nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'assegno sociale, la pensione sociale, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere per i reati ivi previsti.

Dunque, permane il diritto all'Assegno sociale.

3. Una persona vedova con pensione di reversibilità può prendere l'assegno sociale?

Sì, a condizione che non superi il limite reddituale annuo stabilito dalla legge.

4. Sono un'operatrice caritas che segue un progetto all'interno del carcere di Livorno e Gorgona. Per quanto riguarda i detenuti, come funziona l'assegno sociale? Due pratiche fatte ad aprile 2020 sono state accolte, ma il pagamento viene accantonato e potranno usufruirne solo alla fine della pena.

Salvo quanto previsto dall'articolo 58 della LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, che prevede la sanzione accessoria della revoca dell'Assegno sociale per alcuni specifici reati, i soggetti detenuti possono fare domanda e continuare a percepire la prestazione, con i limiti previsti dall'ordinamento penitenziario (es. vi è una cifra massima di liquidità che i detenuti possono detenere sul conto).

5. Mentre, per i detenuti che stanno presentando adesso la domanda, questa riceve sempre il rigetto. Quindi i detenuti procedono con la causa tramite avvocato.

Premesso che per la concessione dell'assegno sociale è necessaria la presenza di tutti i requisiti, l'articolo 58 della LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, che prevede la sanzione accessoria della revoca dell'Assegno sociale per alcuni specifici reati, stabilisce, di fatto un'incompatibilità tra l'assegno sociale e la condanna per tali reati.

6. Ci sono persone che condividono l'affitto di cui una persona lavora e l'amica che ha bisogno no, può fare richiesta dell'assegno sociale?

Se tra i due soggetti non intercorre un legame coniugale ai fini dell'erogazione dell'assegno sociale si tiene conto dei soli redditi del richiedente, qualora invece tra i due soggetti intercorre un legame coniugale si tiene conto del reddito cumulato con il coniuge.

7. La residenza di 10 anni è necessaria anche per i cittadini extracomunitari con pds di lungo periodo come parenti di cittadini italiani?

Sì

8. Riguardo all'assegno sociale per stranieri. I 2 quinquenni continuativi di residenza in Italia sono validi anche se fatti in periodi di tempo diversi?

Sì

9. In alcuni casi la persona, potenzialmente beneficiaria di assegno sociale, non ha più rapporti con familiari (es persona senza dimora - ex moglie). A volte i partner risultano ancora coniugati ma senza avere alcun rapporto affettivo ed anche economico, anche da lungo tempo. in assenza di sentenza di separazione come attestare tale situazione, anche ai fini di ricevere il diritto in assenza di altri redditi?

È necessaria la sentenza di separazione/divorzio o scioglimento dell'Unione civile

10. Volevo sapere se per Assegno Sociale sono previste maggiorazioni. Seguo una persona che inizialmente percepiva 547, i primi 2 mesi, e successivamente ha percepito 735,04.

Sì, sono previste: la maggiorazione ex art. 70, commi 1, Legge n. 388 del 2000; la maggiorazione incremento «al milione» art. 38, comma 1, legge n. 448 del 2001.

11. Vorrei chiedere se è possibile un'informazione su un caso specifico di cui mi occupo, per quanto riguarda l'assegno sociale. Un signore afgano di 76 anni, residente in Italia da meno di un anno, con status di protezione internazionale per rifugiati, perché scappa dalla guerra in Afghanistan, può fare domanda di assegno sociale, anche se non ha residenza in Italia da almeno 10 anni?

Per la percezione dell'assegno sociale è richiesto sia il requisito della residenza effettiva in Italia che il soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

CARTA DEDICATA A TE

1. La “Carta Dedicata a te” è stata confermata per l'annualità 2025?

Attualmente è in approvazione la Legge di Bilancio 2025 che ha previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro per la misura.

2. La prestazione “Carta Dedicata a te” deve essere inserita nel SIUSS?

È necessario attendere l'adozione del Decreto attuativo del SIUSS allo studio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevederà l'aggiornamento della Tabella delle prestazioni da trasmettere con i codici corrispondenti.

3. È prevista la presentazione di una domanda?

No, la “Carta Dedicata a te” è una prestazione che non prevede la presentazione di una domanda, i cui requisiti e criteri di priorità nell'assegnazione ai beneficiari sono stabiliti nel Decreto.

4. I nuclei familiari composti da due o una persona possono avere diritto alla misura?

L'art. 4, comma 1 del Decreto Interministeriale 4 giugno 2024 individua i beneficiari secondo il seguente ordine di priorità decrescente:

- a. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- b. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- c. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Lo stesso articolo, al comma 3, specifica:

I Comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e sulla base del numero di carte loro assegnate, di cui all'allegato 2, attribuiscono le carte che eventualmente residuano dopo

l'applicazione dei criteri sopra indicati, selezionando i beneficiari, nell'ambito dell'elenco predisposto, tra i nuclei familiari, anche unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni rinvenienti dai locali servizi sociali.

5. In caso di percezione di una delle prestazioni incompatibili previste da Decreto, gli aventi diritto possono rinunciare per ottenere la “Carta Dedicata a te”?

Fermo il diritto per il percettore di una delle prestazioni considerate incompatibili dalla norma di rinunciare spontaneamente, si rammenta che per la misura in trattazione non è prevista la presentazione di una domanda. I potenziali beneficiari vengono individuati, alla data di pubblicazione della norma, attraverso istruttoria centralizzata automatizzata.

6. Come si giustifica il fatto che un cittadino nel 2023 ha ricevuto il contributo della “Carta Dedicata a te” e nel 2024 no?

La formazione delle liste viene eseguita dopo la data di pubblicazione del Decreto, seguendo un preciso flusso operativo che elabora dati sulla base delle informazioni a disposizione dell'INPS attraverso le fasi di seguito descritte:

- a. individuazione delle DSU con indicatore ISEE ordinario non superiore ai 15.000,00 euro annui regolarmente attestato e valido alla data di pubblicazione del Decreto;
- b. in caso di presenza dello stesso soggetto in più DSU viene presa in considerazione la DSU più recente;
- c. per ogni DSU acquisita si procede a verificare che:
 - tutti i componenti del nucleo riportati nella DSU siano presenti in Anagrafe Nazionale Popolazione Residente;
 - tutti i componenti del nucleo non abbiano beneficiato di pagamenti relativi alle prestazioni incompatibili come previsto dal Decreto.

Le liste elaborate da INPS, come sopra descritto, vengono messe a disposizione dei Comuni per le verifiche di competenza prima della definitiva elaborazione della graduatoria.

Pertanto, un nucleo familiare risultato beneficiario della misura nell'anno precedente può non esserlo per l'anno in corso poiché possono essere cambiate alcune condizioni (si pensi, ad esempio, ai nuclei che si trasferiscono in altri Comuni).

7. Attraverso quale canale Poste Italiane contatta i beneficiari?

Poste Italiane si occupa di consegnare le carte ai beneficiari tramite gli sportelli degli uffici postali; i Comuni comunicano agli interessati l'assegnazione del beneficio, le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali e le modalità di prenotazione per il ritiro.

8. Per la “Carta Dedicata a te” il controllo di incompatibilità con misure nazionali (NASPI, ADI ecc..) non viene fatto in automatico da INPS che possiede già queste informazioni?

Sì, il controllo viene eseguito da INPS.

9. Un cittadino ha cambiato il codice fiscale dopo che è stata emessa la carta, l'ufficio postale si è rifiutato di consegnare la carta perché il codice fiscale non era uguale a quello che risultava nell'elenco trasmesso da INPS. Cosa fare?

In questo caso bisogna segnalare a INPS la variazione del codice fiscale. I dati, prima verificati, vengono successivamente trasmessi a Poste Italiane per il necessario aggiornamento.

10. Per l'erogazione della carta vengono considerati gli ISEE aggiornati? Se sì, fino a che data?

I nuclei familiari devono essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità alla data di pubblicazione del Decreto, per l'anno in corso 24 giugno 2024.

11. In caso di smarrimento PIN della "Carta Dedicata a te" assegnata ad un cittadino già titolare nel 2023, deve fare denuncia alle autorità per avere una nuova carta?

No, il beneficiario può recarsi presso gli uffici postali con la carta in possesso e un documento di riconoscimento per ottenere il PIN.

In caso di deterioramento o malfunzionamento della carta può essere richiesta la sostituzione. È necessario avere a portata di mano la carta e il documento di riconoscimento.

In caso di furto o smarrimento è necessario portare presso l'ufficio postale la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza e il documento di riconoscimento.

12. Sono un dipendente comunale, nei casi in cui trovo un nucleo beneficiario della "Carta Dedicata a te", ma l'attestazione ISEE presenta un'incongruenza, come faccio a segnalare?

I Comuni accedono all'applicativo Web dedicato, previa abilitazione degli operatori, per verificare le liste messe a disposizione da INPS.

Nel rispetto dei termini assegnati dal Decreto, visualizzano la lista dei beneficiari selezionati nella graduatoria di propria competenza, per i quali è possibile segnalare eventuali incompatibilità, nuclei difformi e residenze non riscontrate mediante l'utilizzo delle funzioni a disposizione degli operatori comunali (possono deselezionare il nucleo inserendo nelle note il motivo di esclusione).

13. Il contributo della "Carta Dedicata a te" è stato già liquidato a tutti i beneficiari?

Le carte sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

14. In merito alle misure incompatibili con la "Carta Dedicata a te": se, per esempio, un cittadino è percettore di Naspi, Adl, RdC ecc., sino al mese di maggio 2024 e il Decreto Interministeriale va in pubblicazione a giugno 2024, quindi la rilevazione avviene nel mese di giugno, il cittadino è ammesso alle graduatorie o viene escluso in quanto tali misure incompatibili si riferiscono alla medesima annualità?

Il riferimento per le verifiche delle incompatibilità è il mese di pubblicazione del Decreto.

15. È capitato che INPS modificasse la lista elaborata dai Comuni dopo il consolidamento. È stato aggiunto un nucleo familiare che non appariva nella lista consolidata. Per il nucleo presente nella lista rielaborata da INPS non è stato possibile effettuare controlli. Le verifiche vengono nuovamente effettuate da INPS?

Il Decreto attualmente in vigore prevede che:

i Comuni, entro 20 giorni dalla pubblicazione delle liste nell'applicativo Web dedicato, consolidano le liste dei beneficiari selezionati ed eventualmente le integrano con alcuni soggetti presenti nella lista dei beneficiari selezionabili dal Comune nel rispetto dei criteri di priorità previsti dalla norma.

Per la definizione della graduatoria finale vengono ricalcolate le posizioni in graduatoria di tutti i nuclei familiari rilevati come potenziali beneficiari secondo le seguenti regole:

- sono esclusi i beneficiari deselezionati dal Comune e i beneficiari bloccati per trasferimento ad altro Comune;
- sono inclusi i beneficiari che sono entrati nella lista per trasferimento da altro Comune;
- sono considerati i beneficiari selezionati dal Comune, scelti dall'elenco dei beneficiari selezionabili nel rispetto dei criteri di priorità. A tal proposito, si precisa che hanno precedenza i nuclei collocati in una posizione migliore in graduatoria rispetto a quelli selezionati dal Comune e dallo stesso non deselezionati prima del consolidamento.

16. Rispetto ai controlli anagrafici del Comune, nell'ambito del procedimento della “Carta dedicata a te”, bisogna escludere TUTTI i nuclei che non coincidono anagraficamente con le persone indicate nell'ISEE?

Il nucleo familiare del dichiarante della DSU, ai fini dell'ISEE, è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo diverse eccezioni che fanno sì che i nuclei familiari, in molte ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia (DPCM n. 159 del 2013) e quindi anche dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Pertanto, possono sussistere nuclei familiari correttamente autodichiarati nella DSU, perché individuati secondo i criteri derivanti dalla normativa ISEE, ma che tuttavia non coincidono con i nuclei familiari risultanti da ANPR.

BONUS PSICOLOGO

1. Il Bonus Psicologo è valido anche per i bambini?

Sì. Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

2. È retroattivo?

No. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi. A partire dall'anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio INPS comunicante il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

3. Chi certifica lo stato di ansia, depressione, stress o fragilità psicologica, il medico curante? Cosa si intende per fragilità psicologica?

Ai fini della presentazione della domanda non si richiede alcuna certificazione medica attestante lo stato di ansia, depressione, stress o fragilità psicologica. Il beneficio è riconosciuto una sola

volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a. residenza in Italia;
- b. valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

4. Il Bonus Psicologo è compatibile con la percezione di indennità di frequenza o assegno di accompagnamento?

Si. Non sono previste incompatibilità con altre prestazioni.

5. Quali sono i numeri di telefono per il Bonus Psicologo?

Ai fini della presentazione della domanda, in alternativa alla modalità tramite portale web, è possibile utilizzare il Contact Center Integrato contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

6. Se la persona ha presentato la domanda Bonus Psicologo con ISEE 2024 ma durante l'anno ha variato lo stato anagrafico e quindi ha dovuto fare nuovo ISEE è possibile presentare una nuova domanda?

No. La finestra temporale per la presentazione della domanda è fissa e comunicata annualmente da INPS con apposito messaggio.

7. Il Bonus è valido solo per il pagamento di professionisti che operano nel privato o può essere utilizzato anche per il Servizio Sanitario Pubblico?

Il beneficiario può scegliere il professionista presso il quale spendere il contributo tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.

8. Per il Bonus Psicologo si rende necessario essere in possesso della Cittadinanza Italiana?

No. È sufficiente essere in possesso della residenza in Italia.

9. Il Bonus Psicologo copre fino a 50 euro a seduta? Il professionista fattura la restante parte alla persona?

Si. Il professionista emette unica fattura con l'importo della seduta, il massimo rimborsabile è pari a 50 euro per seduta.

10. Quando scadono i termini per presentare la domanda per il Bonus Psicologo?

I termini per la presentazione della domanda per l'anno 2024 sono ormai decorsi. La finestra temporale comunicata da INPS per la presentazione della domanda si apriva il 18 marzo 2024 e si concludeva il 31 maggio 2024.

11. L'elenco degli psicoterapeuti è disponibile sul sito dell'INPS?

Gli elenchi dei professionisti aderenti possono essere visionati dai cittadini risultati beneficiari direttamente sul portale dell'INPS.

12. Da quando si può presentare la domanda per Bonus Psicologo per il 2025?

La finestra temporale per la presentazione della domanda per l'annualità 2025 verrà comunicata da INPS con apposito messaggio.